



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia

DETERMINA

n. 469/2007

Novara, li 30/01/2007

Proposta Programmazione ambientale/4

OGGETTO: BARILLA G. & R. FRATELLI S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59. PER L'IMPIANTO SITO IN NOVARA, C.SO VERCELLI 101.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: BARILLA G. & R. FRATELLI S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59. PER L'IMPIANTO SITO IN NOVARA, C.SO VERCELLI 101.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 25/11/2005 (Ns. Prot. 154071 del 28/11/2005) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Barilla G. & R. Fratelli S.p.A., ubicata in C.so Vercelli n. 101 a Novara, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 6.4.b) – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/ o materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno;



- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 2 marzo 2006 presso il Terzo Settore della Provincia di Novara;
- la documentazione integrativa presentata in data 23 giugno 2006 (ns. prot. n. 95577 del 4/07/06);
- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 2 ottobre 2006, nella quale è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante del Comune di Novara, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
- il Reference Document on Best Available Techniques for Food, drink and milk processes (adottato nell'agosto 2006) nonché la bozza di linee guida nazionali del settore alimentare e ritenute applicabili allo stabilimento;
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- le richieste di modifica per punti esistenti e di autorizzazione per nuovi punti di emissione presentate dalla ditta in data 27 giugno 2006 (ns. prot. n. 96793 del 6/07/2006), 13 novembre 2006 (ns. prot. 142386 del 15/11/2006), 13 novembre 2006 (ns. prot. 142392 del 15/11/2006), 20 novembre 2006 (ns. prot. 145746 del 22/11/2006);

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 3 gennaio 2006;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Area produttiva esistente" compatibile con le attività di cui trattasi;



- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche sono già conformi ai contenuti dei Bref indicati in precedenza, salvo per alcuni aspetti non applicabili alla specifica realtà industriale (Rif. pag. 39 e seguenti della Scheda B della Relazione Tecnica Generale contenuta nelle integrazioni);
- il Gestore ha dichiarato che le fasi di avvio ed arresto dell'impianto non richiedono condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;
- il Gestore ha presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" e s.m.i.;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Barilla G. & R. Fratelli S.p.A. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 6.4.b) – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/ o materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno;
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA



- di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all’impresa Barilla G. & R. Fratelli S.p.A., con sede legale in viale Riccardo Barilla n. 3/a nel comune di Parma e sede operativa in C.so Vercelli n. 101 nel comune di Novara, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 6.4.b) – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/ o materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno”;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell’istanza e nelle successive integrazioni;
- di vincolare l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati negli Allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
 - all’attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell’Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
 - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell’istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell’impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all’Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull’ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- di approvare il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R e presentato dal Gestore in data 23/06/2006;
- che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall’A.I.A.;
- di fissare al 30/10/2007 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto previsto all’Allegato A – Adeguamenti Strutturali - I capoverso. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell’A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell’impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall’Autorità Competente a norma dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di cinque anni a decorrere dal 30/10/2007. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del



rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;

- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, www.provincia.novara.it;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Novara, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, ed all'A.S.L. 13 di Novara;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- dovranno essere installate, entro il 30/06/2007, presso le sale di lavaggio lance ad acqua con blocco automatico al rilascio, in modo da limitare il più possibile i consumi di acqua;
- dovranno essere installati, entro il 30/10/2007, contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi energetici ed, ove possibile, idrici;
- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO_x mediante studio di fattibilità e relativa valutazione di costi e benefici;

TECNICHE GESTIONALI

- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- non appena ottenuta, dovrà essere inviata copia della certificazione ambientale in corso di ottenimento in conformità ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
- dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta di serbatoi, bacini di contenimento, vasche effettuate dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione riguardante i risultati ottenuti dall'applicazione del progetto denominato "Energy Saving", dai sistemi di contabilizzazione per fasi nonché dalle modalità operative connesse alla riduzione dei tempi di accensione dei forni (Rif. alle pagg. 51 e seguenti della Scheda B della Relazione Tecnica Generale contenuta nelle integrazioni alla domanda di A.I.A.).

RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase della attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Novara;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti;



- triennialmente dovranno essere effettuati i rilievi fonometrici indicati nel piano di monitoraggio approvato;

RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” relativamente al deposito temporaneo di cui all’art. 183, comma 1, lettera m);
- dovrà essere realizzata, entro il 30/10/2007, la nuova isola ecologica avente le caratteristiche riportate nella descrizione contenuta nella documentazione integrativa a pag. 47. Del termine dei lavori dovrà essere data evidenza tramite l’invio di idonea relazione finale corredata dalle foto dell’intervento. Dovrà essere verificato se sussista la necessità di modificare il Piano di protezione e prevenzione delle acque meteoriche in funzione delle modifiche apportate;
- i bacini di contenimento dei depositi dei rifiuti pericolosi dovranno essere dotati di guaina impermeabilizzante, mentre le aree di deposito dei rifiuti non pericolosi dovranno essere riasfaltate con bitume o, comunque , con materiali di caratteristiche equivalenti; durante il rifacimento dei bacini, dovrà essere verificata la possibilità di aumentarne le dimensioni per comprendere le aree di travaso.

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE

Gli scarichi autorizzati di acque reflue industriali e domestiche dello stabilimento sono indicati nella tabella seguente:

Tabella degli scarichi dello stabilimento di Corso Vercelli n. 101

<i>n° scarico (a)</i>	<i>tipologia acque</i>	<i>Foglio</i>	<i>Mappale</i>	<i>recettore</i>
4	industriali	103	12	Cavo industriale
5	“ “	“	“	“
8	industriali + domestiche	“	“	Cavo Panizzina
11	industriali (imp. dep.)	102	83	“-

[(a): v. planimetria 1:500, 14.2.06 IPPC NO-006; le immissioni 4, 5, 11 riguardano anche acque meteoriche]

Prescrizioni obbligatorie:

- gli scarichi devono essere conformi ai valori limite di emissione in acque superficiali della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 (su campioni medi prelevati nell’arco di tre o più ore)
- validità di tutti i dati forniti;



- attuazione del “Piano di monitoraggio scarichi idrici”, suo eventuale aggiornamento, conservazione di tutti i dati rilevati; regolare conduzione e gestione dell’impianto di trattamento;
- negli scarichi domestici non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l’uso civile, neppure in minima quantità;
- l’azienda deve controllare che gli scarichi autorizzati non causino un peggioramento dell’acqua del corpo idrico recettore a causa di torbidità, schiume, materiale in sospensione, superamento di valori limite;
- comunicare alla Provincia eventuali variazioni rilevanti delle caratteristiche degli scarichi;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- I valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo.
- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all’Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto di abbattimento.
- Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.



- Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- In merito alla linea forni n. 11, prevedendone un aumento della capacità produttiva, è stata richiesta dalla Ditta una modifica del limite di emissione del parametro "etanolo". I valori di emissione previsti rientrano tra quelli indicati dal Bref di settore senza l'utilizzo di un impianto di abbattimento. Tuttavia ogni ulteriore aumento del flusso di massa di etanolo emesso dalla linea, rispetto a quello indicato nell'Allegato B, comporterà la necessità di installare un idoneo impianto di abbattimento. Entro il 30/08/2007 è comunque richiesto che la ditta predisponga ed invii a Provincia e ad A.R.P.A. una valutazione costi/benefici connessi all'utilizzo di un impianto di abbattimento;

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- Per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.
- Le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- Le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nel "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" presentato nel documento integrativo pervenuto in data 26 giugno 2006, ns. Prot. 95577 del 4 luglio 2006;
- Per il comparto Aria – Emissioni puntuali – si precisa che i limiti in concentrazione e flusso di massa dei parametri monitorati dovranno essere riferiti a quelli aggiornati ed indicati nell'Allegato B;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" ;



- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all'A.S.L. ed al Comune di Novara entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull'avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 29/01/2007

